

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Luca CIRIANI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 22 relativo al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Luca Ciriani è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per i rapporti con il parlamento, senatore Luca Ciriani, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il parlamento senatore Luca Ciriani, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le seguenti funzioni:

a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del Governo in Parlamento;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

d) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

e) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione e le facoltà conseguenti nelle forme previste dai regolamenti parlamentari e dall'art. 14, comma 5, del regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993 e successive modificazioni;

f) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attività istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni;

h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;


i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

l) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, richieste dalle Commissioni parlamentari a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

m) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

n) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese le sedute del Comitato per la legislazione;

o) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Governo nel suo complesso e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;



p) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

q) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

r) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il Ministro esercita le altre funzioni attribuitegli dal capo III del regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per i rapporti con il parlamento.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Art. 3.

Sottosegretari

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott.ssa Giuseppina Castiello e onorevole Matilde Siracusano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2937

22A06779

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Paolo ZANGRILLO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, «Legge quadro sul pubblico impiego» e, in particolare, l'art. 27, recante «Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», che ha costituito l'Unità per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto la riorganizzazione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con un contingente di personale con funzione di supporto tecnico e amministrativo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2021, che ha riorganizzato l'Unità per la semplificazione;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa, ivi comprese le connesse funzioni amministrative, nonché di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di:

a) lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche;

b) semplificazione amministrativa.

2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico, di organizzazione e di gestione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, lettera a) si esplicitano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

a) l'organizzazione, il riordino e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione degli articoli 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure, di attuazione del piano di modernizzazione della struttura della pubblica amministrazione, con riferimento alla sperimentazione, introduzione e sviluppo di diversi moduli relazionali tra cittadino e amministrazione, nonché, in raccordo con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la promozione della cultura informatica e la diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione

degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini da realizzarsi anche attraverso specifici strumenti di misurazione del livello di soddisfazione dell'utenza;


d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, da valutarsi anche in base ai livelli di soddisfazione dell'utenza, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento e svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni al fine di favorirne la modernizzazione, la diversificazione e flessibilità, anche territoriale, il buon andamento e la trasparenza, nonché per la piena attuazione della digitalizzazione dei concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione, dei procedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità tra amministrazioni;

g) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale e quello a distanza, tra cui il lavoro agile, e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici;

h) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e alle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; alla legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, in relazione agli aspetti di formazione del personale; al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento alle procedure concorsuali e al reclutamento, nonché agli aspetti di efficienza e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e ai relativi decreti legislativi; alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei com-



parti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, della carriera prefettizia e di quella diplomatica, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e al personale delle autorità amministrative indipendenti e di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56;

i) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al Formez PA, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Autorità nazionale anticorruzione;

l) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

m) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica;

n) il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

o) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni;

p) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti anche di livello dirigenziale, in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

q) il coordinamento, negli ambiti di competenza del presente decreto, dell'attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

r) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione, anche in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

s) la *governance* funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

t) la definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici, anche al fine di implementare l'applicazione delle nuove modalità di reclutamento flessibile;

u) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni, anche mediante l'individuazione di nuovi modelli organizzativi e di funzionamento dei Ministeri e degli enti pubblici, nonché, in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e nel pieno rispetto delle rispettive competenze e delle prerogative anche costituzionali, la proposta di modelli organizzativi e di

gestione delle regioni e degli enti locali, al fine di rendere più uniforme, efficiente e razionale il sistema complessivo della pubblica amministrazione;

v) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella presente delega che si applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

z) la gestione delle attività di implementazione, manutenzione e sviluppo dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'art. 34-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del fascicolo digitale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera *b)* si esplicano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

a) la promozione e il coordinamento dell'attività, anche normativa, di semplificazione amministrativa, finalizzata a migliorare la qualità della regolazione e ridurre i costi burocratici, gli oneri e gli adempimenti gravanti su cittadini e imprese ed accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi, nonché dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualità della regolazione per gli specifici ambiti di competenza;

b) la predisposizione delle iniziative dirette alla semplificazione della normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi, nell'ambito degli specifici indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) il coordinamento dell'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le piccole e medie imprese secondo il principio di proporzionalità, nonché l'attuazione delle attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modificazioni, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;

d) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;


e) il coordinamento e la promozione delle attività di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione, nonché la promozione e il coordinamento, in raccordo con l'Autorità politica delegata in materia di riforme istituzionali e i Ministri competenti, delle attività di consultazione pubblica anche attraverso strumenti telematici ed il coordinamento della consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese funzionale alle attività di semplificazione;

f) il coordinamento delle iniziative attribuite a legislazione vigente al Ministro per la pubblica amministrazione.

4. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi di gestione dei Ministeri.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, il Ministro si avvale:

a) del Dipartimento della funzione pubblica;



b) dell'Unità per la semplificazione di cui all'art. 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie di cui al comma 1, lettera a), presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2911*

22A06780

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Roberto CALDEROLI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui il senatore Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Roberto Calderoli è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o d'inadempienza, di vigilanza e di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;


b) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività e delle iniziative di riforma istituzionale, inerenti alle materie comprese nella parte seconda, Titolo V, della Costituzione, anche con riferimento alle forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e delle relative procedure d'intesa e normative;

c) iniziative costituzionali, in raccordo con l'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali, nelle materie comprese nella parte seconda, Titolo V, della Costituzione;

d) attività, anche normative, connesse all'attuazione dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali;

e) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;

f) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di



inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui agli articoli 120 della Costituzione, 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g) esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

h) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle questioni relative ai servizi pubblici locali; monitoraggio dei livelli di qualità dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c), d), e) ed f);

i) cura dell'azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige;

l) elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

m) iniziativa governativa e legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di confine;

n) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione e in attuazione di obblighi europei, definendo le relative proposte in collaborazione con i ministri competenti per settore;

o) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; assistenza per l'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

p) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su territori, materie, competenze e funzioni delle autonomie, veri-

ficandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

q) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale ed europeo;

r) partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali;

s) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

t) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 97 del 1994; cura dei problemi inerenti alle piccole isole e loro valorizzazione attraverso interventi di natura territoriale, economica, sociale e culturale, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

u) miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e potenziamento delle capacità di *governance* degli enti locali, con particolare riferimento alle aree interne e alle isole minori, nonché, in raccordo con il Ministro per la pubblica amministrazione, supporto alla modernizzazione del sistema amministrativo territoriale;

v) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

z) raccordo con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse funzionali al raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

aa) attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale;



nale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie; funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

bb) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;

cc) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni delegate;

dd) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da parte delle autonomie dei programmi di revisione della spesa con particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro valorizzazione, nonché al rispetto delle disposizioni di legge statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;

ee) attuazione, in raccordo con gli altri Ministri competenti, delle disposizioni costituzionali in materia di città metropolitane e di forme associative dei comuni;

ff) attività relative alle funzioni del Nucleo PNRR Stato-Regioni, di cui all'art. 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

2. Il Ministro è altresì delegato a esercitare le funzioni in materia di:

a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

b) copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;

c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) convocazione e copresidenza congiunte con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del Comitato interministeriale per le politiche urbane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021.

3. Il Ministro è altresì delegato a:

a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione e aggiornamento del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti a esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;

c) promuovere iniziative per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle regioni, nonché, d'intesa con il Ministro dell'interno, alle province autonome e agli enti locali, per l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse assegnate.

4. Il Ministro provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni e istituzioni;

b) costituire e regolare il funzionamento di ogni altra commissione di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto, nominandone altresì i componenti;

c) provvedere nelle predette aree a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di affari regionali e autonomie il Ministro si avvale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI*

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2909*

22A06781



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano MUSUMECI, detto Nello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 3 e 5;

Visto l'art. 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri «le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 12 recante «Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale il sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto, in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 12-*bis* e 21, relativi rispettivamente all'organizzazione del Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021 relativo alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Ritenuto opportuno di delegare al Ministro senza portafoglio, sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio di ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 12 novembre 2022 al Ministro senza portafoglio, sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello, di seguito denominato «Ministro», è delegato, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di protezione civile

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese le funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile.


2. In particolare, il Ministro è delegato:

a. a determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale;

b. all'adozione delle direttive e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c. a richiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), e dall'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.



Art. 3.

Delega di funzioni in materia di superamento delle emergenze e ricostruzione civile

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ivi comprese le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile.

2. Al Ministro sono delegate le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione dai disastri e dai danni da disastri nonché di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021.

Art. 4.

Delega in materia di coordinamento delle politiche del mare

1. Al Ministro sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.

2. In tale ambito, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999, al Ministro sono delegate la Presidenza del Comitato interministeriale di coordinamento delle politiche del mare, l'adozione del regolamento interno del Comitato e la trasmissione alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, il Ministro si avvale di una apposita struttura di missione, al cui interno sono ricompresi anche gli esperti di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Art. 5.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle materie delegate

1. Nelle materie di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini

dell'esercizio dei poteri di nomina e vigilanza relativi ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché agli enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro, nelle materie di cui al presente decreto, è altresì delegato a riferire al Parlamento sull'attività dei commissari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali ed europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale.

3. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro è altresì delegato a:

a) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie;

c) nominare esperti, consulenti, costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2908*

22A06782

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Raffaele FITTO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e



dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» e, in particolare, l'art. 22 in materia di perequazione infrastrutturale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 10, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri specifiche funzioni relative alle politiche di coesione;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, che ha previsto l'istituzione di una struttura dedicata, denominata «Agenzia per la coesione territoriale»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e in particolare l'art. 1, comma 703, concernente la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», e, in particolare, l'art. 33, comma 13;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto-legge n. 1 del 2015, il quale prevede che, in considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo e che sia istituito un tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, recante «Istituzione della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi 177 e seguenti, concernenti la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 178, lettera d), della citata legge n. 178 del 2020, che prevede che la Cabina di regia di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;



Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 e successive modificazioni, recante riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee e l'art. 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, delle politiche di coesione territoriale e degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché in materia di PNRR, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea, così come definite dall'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. In particolare, il Ministro, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, è delegato ad esercitare le funzioni relative:

a) alla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione di atti, normative dell'Unione europea, contribuendo, per quanto di competenza, alla linea di indirizzo politico utile a garantire la massima realizzazione e protezione dell'interesse nazionale; nell'ambito di tale prio-

rità, cura e coordina le attività del Governo inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, attivandosi per assicurarne il potenziamento e la maggiore efficienza;

b) alla promozione e al coordinamento delle attività e delle iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, incluso il quadro finanziario pluriennale in ogni sua articolazione e applicazione, assicurandone coerenza e tempestività;

c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di definire le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonché di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 234 del 2012;

d) alla partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, con particolare riferimento alle formazioni Affari generali e competitività, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno;

e) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresì conto della verifica di conformità europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento interno del Consiglio dei ministri», nonché alla presidenza del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modificazioni.


2. In coerenza con le funzioni delegate e le finalità di cui al presente articolo, il Ministro svolge i seguenti compiti:

a) valuta, d'intesa con i Ministri competenti per materia, l'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;

b) acquisisce, ai fini della predisposizione della normativa dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori privati e delle parti sociali interessate;

c) assicura la conformità e tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea, e delle correlate iniziative del Governo;

d) convoca, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e copresiede la sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997,



n. 281, e successive modificazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali;

e) convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, e copresiede la sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012;

f) predisporre, anche sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di legge di delegazione europea annuale e il disegno di legge europea annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonché la successiva attuazione;

g) cura le attività inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012;

h) coordina in ambito nazionale, in raccordo con i Ministri competenti, l'attività conseguente ai lavori delle agenzie europee di regolamentazione;

i) cura la diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento a quelli che conferiscono diritti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;

l) garantisce l'informazione sulle attività dell'Unione europea in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;

m) cura la formazione di operatori pubblici e privati, nonché ogni altra iniziativa per la corretta applicazione delle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.

3. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che, limitatamente alle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati e le agenzie dell'Unione europea, sono esercitati sentito il Ministro.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche europee, definendone gli obiettivi, la programmazione strategica e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché della struttura di missione per le procedure di infrazione alla normativa dell'Unione europea.

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di Sud, coesione territoriale e PNRR

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione d'iniziativa, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale.

2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato a:


a) esercitare le funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le funzioni di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'art. 1, commi 177 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) presiedere la Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'art. 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

c) esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare, al fine di garantire il coordinamento, il monitoraggio e l'adozione di idonei strumenti di impulso e di accelerazione, ad adottare direttive, indicare priorità e obiettivi, in relazione a quanto previsto dal citato art. 10 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie dell'Agenzia per la coesione territoriale;

d) promuovere e coordinare la sottoscrizione e la successiva attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presiedendo i relativi tavoli istituzionali, ivi incluso il tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 e coordinando i programmi di intervento volti al superamento della crisi socio-economica ed ambientale di detta area;

e) promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne, in una logica di coesione e potenziamento della capacità amministrativa e in coerenza con le azioni funzionali al soddisfa-



cimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m*) dell'art. 117 della Costituzione, avuto riguardo anche all'utilizzo dei fondi strutturali europei e ai programmi di supporto alle riforme, nonché alle strategie di attuazione e revisione della programmazione comunitaria 2014-2020 e di coordinamento, indirizzo, attuazione e definizione della programmazione comunitaria 2021-2027, rapportandosi con le istituzioni dell'Unione europea e favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori, nonché assicurando sinergia e coerenza delle relative politiche. A tal fine, il Ministro adotta le iniziative necessarie per garantire un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali per poter promuovere interventi o azioni volte a accelerare processi economici di sviluppo; in tale ambito, individua strumenti per ridurre il divario economico e sociale tra le diverse regioni, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione;

f) formulare proposte nel quadro degli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea con particolare riferimento alle attività propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

g) promuovere e coordinare le strategie, le politiche e gli interventi, da perseguire a livello nazionale ed europeo, in favore delle aree interne, con particolare riferimento alla Strategia nazionale per le aree interne;

h) promuovere e curare il coordinamento, tra le amministrazioni competenti, di ogni iniziativa utile all'attuazione di quanto previsto dall'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

i) concorrere alla promozione degli interventi in materia di politiche relative alle aree urbane e metropolitane, da perseguire a livello nazionale ed europeo, anche copresiedendo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021 il Comitato interministeriale per le politiche urbane;

l) presiedere la Cabina di regia di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

m) promuovere e coordinare l'istituzione e l'attuazione delle zone economiche speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, anche con riferimento alle zone logistiche semplificate di cui all'art. 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presiedendo in particolare la Cabina di regia di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a-quater*), del medesimo decreto e fornendo ai commissari straordinari di Governo di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, gli indirizzi politici e strategici che assicurino coordinamento e l'impulso delle relative attività;

n) esercitare le funzioni di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare, al fine di garantire il coordinamento, il monitoraggio e l'adozione di idonei strumenti di impulso e di accelerazione, ad adottare puntuali atti di indirizzo e programmatori in materia di coesione territoriale;

o) promuovere e monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; a tal fine sono delegate al Ministro, funzioni di impulso e coordinamento per favorire e accelerare piani e programmi nazionali di investimento;

p) presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, e assicurare le funzioni della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) *e*), *f*), *g*) e *h*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

q) assicurare le funzioni di impulso e coordinamento delle iniziative del Governo relative all'art. 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3. Nelle materie di cui al presente articolo, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina relativo a enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunemente riconducibili all'oggetto del presente articolo, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione di cui all'art. 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera *p*) e lettera *q*), il Ministro si avvale altresì della struttura di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per l'esercizio delle medesime funzioni, il Ministro è supportato anche dall'Unità di cui all'art. 5 del medesimo decreto-legge, dall'Unità di missione PNRR presso l'Ufficio del segretario generale della Presidenza del Consiglio, istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto-legge, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021 e del 9 settembre 2021 e dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto-legge.



Art. 4.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle materie delegate

1. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro è altresì delegato a:

a) provvedere ad acquisire intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie;

c) nominare esperti, consulenti, costituire organi di studio, commissioni, comitati e gruppi di lavoro, nonché designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2936

22A06783

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e

dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1, comma 19, con cui sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, tra le altre, le funzioni di competenza statale in materia di sport;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 15 e 26 relativi, rispettivamente, al Dipartimento per la gioventù e il servizio civile universale e al Dipartimento per lo sport;

Vista la risoluzione sulla Strategia UE per la gioventù 2019-2027 del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la Strategia «Giovani 2030» dell'Organizzazione delle nazioni unite;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per lo sport e i giovani, dott. Andrea Abodi, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi, di seguito denominato Ministro, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali, come specificate nei successivi articoli.



Art. 2.

Delega di funzioni in materia di sport

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e, in particolare, quelle di:

a) proposta, coordinamento e attuazione delle iniziative normative, amministrative, culturali e sociali in materia di sport e di professioni sportive;

b) cura dei rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'Unesco e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);

c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi nonché altri enti e organizzazioni operanti nel settore dello sport;

d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del *doping* e della violenza nello sport;

e) indirizzo e vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sui suoi eventuali organismi strumentali, sul Comitato italiano paralimpico (CIP), su Sport e Salute S.p.a. e, unitamente al Ministro della cultura, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero club d'Italia, sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sul Collegio nazionale dei maestri di sci;

f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

g) coordinamento delle attività del Tavolo nazionale per la *governance* e delle connesse attività per la proposta, la concertazione e la definizione degli indirizzi di *governance* in materia di sport;

h) promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, ivi inclusi i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

i) monitoraggio della titolarità e della commercializzazione dei diritti di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

l) promozione delle misure per il riordino e il rafforzamento della disciplina delle scommesse sportive nonché per la prevenzione della manipolazione delle relative competizioni;

m) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;

n) cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi in materia di sport e con le competenti istituzioni nazionali e nelle

attività di recepimento nell'ordinamento interno, nonché di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;

o) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, da realizzare mediante la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, e relative iniziative normative;

p) attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al cinque per mille dell'Irpef alle associazioni sportive dilettantistiche, anche attraverso il registro delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

q) attività connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio, intitolato a Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versano in condizione di grave disagio economico, di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86;

r) controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'art. 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'art. 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per lo sport.

3. Per il conseguimento degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri sulla società «Sport e Salute S.p.a.», di cui all'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni.

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di giovani

1. Il Ministro è, altresì, delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato a:

a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;



e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell' Agenzia di cui all' art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

f) esercitare le funzioni di cui all' art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall' art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunità giovanili;

g) esercitare le funzioni di cui all' art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all' art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all' art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

l) esercitare le funzioni indicate dall' art. 1, commi 471 e 474, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il Ministro esercita, altresì, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, 6 marzo 2001, n. 64, e, da ultimo, in materia di servizio civile universale, dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

4. Per l' esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art. 4.

Delega di funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale

1. Il Ministro è altresì delegato a svolgere le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pianificazione, organizzazione e approvazione delle iniziative e degli interventi connessi agli anniversari di interesse nazionale.

2. Per l' esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale della «Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni».

Art. 5.

Ulteriori competenze nell' esercizio delle funzioni delegate

1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro è, altresì, delegato a:

a) nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l' attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell' esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionale, di competenza dell' amministrazione statale ai sensi dell' art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell' Unione europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell' attuazione della normativa europea e internazionale e dell' implementazione di programmi e piani d' azione delle Nazioni unite, del Consiglio d' Europa e dell' Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2868*

22A06784

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022.


Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria ROCCELLA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell' attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell' art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;



Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata dichiarazione;

Visti gli articoli 19, 153 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonché la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parità di trattamento;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, e in particolare l'art. 21, nonché l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul), sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e in particolare gli articoli 5 e 5-bis, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 5 marzo 2020, recante «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo», fatta a New York il 20 novembre 1989;

Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Visto il regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108;

Vista la raccomandazione (Ue) 2021/1004 del Consiglio del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (*child guarantee*) per prevenire e combattere l'esclusione sociale, garantendo l'accesso dei minori bisognosi a una serie di servizi fondamentali

e contribuendo in questo modo alla difesa dei diritti dei minori tramite la lotta alla povertà infantile e alla promozione delle pari opportunità;

Visto il Piano di azione italiano sulla garanzia infanzia (PANGI), predisposto dal gruppo di lavoro interministeriale presieduto dalla coordinatrice nazionale della garanzia infanzia, approvato il 29 marzo 2022 dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, e trasmesso il 30 marzo 2022 alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46», e, in particolare, l'art. 9, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, relativo al Dipartimento per le pari opportunità, e l'art. 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Maria Eugenia Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Ministro le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.


Delega di funzioni

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Maria Eugenia Roccella, di seguito denominata «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di pari opportunità

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attività nelle suddette materie.



2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con questi ultimi, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuali individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata dichiarazione, rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;

b) ad adottare, ai sensi dell'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, il Piano strategico nazionale per la parità di genere, e a coordinare le azioni del Governo volte ad assicurarne l'attuazione, avvalendosi della Cabina di regia interistituzionale e dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;

c) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità, in particolare nel settore dell'informazione e della comunicazione;

d) a promuovere la cultura del diritto alla salute delle donne e della prevenzione sanitaria;

e) in raccordo con i Ministeri competenti, a promuovere le azioni di Governo volte ad assicurare la piena inclusione delle bambine, delle ragazze e delle donne nello studio e nella formazione nelle materie scientifiche e tecnologiche (cd. STEM) e a promuoverne l'educazione finanziaria e digitale, anche contrastando gli stereotipi di genere;

f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di parità e pari opportunità di genere nel lavoro pubblico e privato, anche con riferimento ai temi dell'impresa femminile, dell'innovazione organizzativa, dell'armonizzazione dei tempi di vita, del divario retributivo e pensionistico e dell'equa distribuzione tra uomini e donne del lavoro retribuito e del lavoro di cura non retribuito;

g) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19, lettera *f)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

h) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per qualsiasi causa, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni;

i) a promuovere e coordinare le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt;

l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunità e non discriminazione, compresa la partecipazione a

tutti gli altri organismi rilevanti, nonché la partecipazione all'attività di integrazione delle pari opportunità nelle politiche europee;

m) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

n) a coordinare, anche in sede europea e internazionale, le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunità di genere, alla tutela dei diritti umani delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualità di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

o) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori, anche mediante l'adozione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui al comma 149 dell'art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, avvalendosi della Cabina di regia interistituzionale e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica assicurandone l'attuazione;


p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili e alle violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;

q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e alla tratta delle persone, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

r) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;

s) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120»;

t) a esercitare le funzioni di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate previsto dall'art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



3. Il Ministro, di concerto con l'Autorità politica con delega agli affari europei, è delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parità, pari opportunità e azioni positive.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunità, ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e per le adozioni

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attività nella suddetta materia.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonché ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, e ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio e la valutazione delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione, dell'educazione, anche informale e non formale, e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea;

c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

d) a promuovere e sviluppare le attività in materia di consultori familiari, centri per la famiglia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma 59 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;

e) a promuovere e coordinare le politiche governative di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari, con particolare riferimento al tema dell'in-

vecchiamento nel quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del piano di azione internazionale di Madrid del 2002;

f) a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia *ex ante* che *ex post*, delle politiche e degli interventi, anche di carattere economico e finanziario, adottati dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalità;

g) a promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia e delle adozioni, e in particolare la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale della Conferenza nazionale sulla famiglia, prevista dall'art. 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43, e l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

4. Il Ministro è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

5. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

6. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.


Art. 4.

Delega di funzioni in materia di politiche per la natalità

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alle politiche per la natalità.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica, a favorire la natalità e a realizzare gli interventi per il sostegno della ma-



ternità e della paternità, nonché a potenziare le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose, e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari;

c) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53.

3. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per il sostegno alla natalità e, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 5.

Delega di funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori, anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia e al diritto all'ascolto, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attività nella suddetta materia.

2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento agli orfani di crimini domestici, e a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Repubblica italiana con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, a norma di quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché quelle relative al contrasto al fenomeno della pedopornografia, ai sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

4. Il Ministro presiede l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed esercita le funzioni di competenza del Governo in relazione al medesimo Osservatorio. Il Ministro esercita altresì le funzioni di competenza del Governo in relazione alle attività già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle di cui all'art. 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e quelle di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, relative alla giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

5. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di competenza statale in materia del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285.

6. Il Ministro è delegato a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia *ex ante* che *ex post*, delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

7. Il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché quelle di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71. Il Ministro è altresì delegato a promuovere la conoscenza del numero di pubblica utilità 114 - Emergenza infanzia.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 6.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge;



c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionali, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2913*

22A06785

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 novembre 2022.

**Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa
Alessandra LOCATELLI.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare l'art. 26, ai sensi del quale «L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità

di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e in particolare, l'art. 3, che ha previsto una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica delegata in materia di politiche per le disabilità;

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» che, nell'ambito del PNRR, costituisce riforma di cui il Ministro per le disabilità è titolare - missione 5 - componente 2 - riforma 1.1 «Legge quadro per le disabilità»;

Considerata la necessità di richiamare le materie in relazione alle quali il Ministro per le disabilità esercita le funzioni di espressione del concerto:

ai fini delle modalità di attuazione delle misure previste dall'art. 6, comma 11, della legge 22 giugno 2016, n. 112, relative all'istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione in favore delle persone con disabilità grave;

in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, previsto all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), n. 1, del citato decreto-legge n. 86 del 2018;

nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *d*) del citato decreto-legge n. 86 del 2018 relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità, all'individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico di cui all'art. 1, commi 401 e 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alla definizione delle Linee guida contenenti criteri, contenuti e modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero dell'interno relativamente alle attività volte a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo



grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-*octies*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero del turismo volti a sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa e la realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità di cui all'art. 1, commi 176 e 177, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 24-*quater* relativo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli è stato conferito l'incarico per le disabilità;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le disabilità dott.ssa Alessandra Locatelli le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di disabilità

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli, di seguito denominata «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di disabilità, come di seguito specificate.

2. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.

3. In particolare — salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e tenuto conto della valenza trasversale dell'azione di Governo in ogni ambito delle politiche afferenti le tematiche della disabilità — il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle per-

sone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro è delegato a cooperare trasversalmente con tutti i Ministri interessati, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi, e in particolare:

a) adottando le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche di sostegno delle persone con disabilità, anche con riferimento alla revisione del sistema di certificazione della condizione di disabilità;

b) assicurando la piena attuazione della normativa in materia di disabilità, ivi compresa la legge 22 dicembre 2021, n. 227, promuovendone gli opportuni aggiornamenti;

c) promuovendo e coordinando, in raccordo con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, anche con riguardo alle politiche per l'inclusione lavorativa e alle politiche volte a prevenire e a contrastare la violenza contro le donne con disabilità, fatte salve, in tali ambiti, le competenze in materia del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

d) promuovendo e coordinando l'azione di Governo in materia di presa in carico e cura delle persone con disabilità, fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministero della salute;

e) promuovendo e coordinando l'azione di Governo in materia di accessibilità e mobilità a favore delle persone con disabilità, fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


f) promuovendo e coordinando l'azione di Governo in materia di inclusione scolastica delle persone con disabilità, fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministero dell'istruzione e del merito;

g) favorendo e assicurando, in raccordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità politica delegata, la piena attuazione degli obiettivi e finalità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, con riguardo all'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

h) assicurando, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che le riforme e gli investimenti del PNRR garantiscano la piena inclusione sociale e il rispetto del principio di non discriminazione, tenuto conto che le pari opportunità delle persone con disabilità costituiscono una delle priorità trasversali del PNRR stesso, fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

i) esprimendo il concerto, l'intesa o il parere, ove previsti a legislazione vigente, e segnatamente nelle materie richiamate in premessa;

l) promuovendo intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legisla-



tivo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità e favorire l'adozione di buone pratiche per la realizzazione di interventi anche in materia di vita indipendente e contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilità;

m) promuovendo e coordinando l'azione di Governo al fine di potenziare l'informazione statistica sulla condizione di disabilità e sviluppare sistemi di monitoraggio e analisi delle politiche in favore delle persone con disabilità;

n) curando il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, le organizzazioni del terzo settore, le parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della promozione degli interventi in favore delle persone con disabilità;

o) promuovendo e coordinando le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche a favore delle persone con disabilità;

p) promuovendo e coordinando l'azione di Governo nelle materie di cui al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, attuativo della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

6. Il Ministro è delegato a cooperare e a raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale:

a) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del «Fondo per le non autosufficienze» di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112;

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

d) in materia di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, come definito dal comma 255 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) ai fini dell'attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al presente articolo;

f) in materia di norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

7. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo dei fondi afferenti le risorse in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, tra i quali in particolare:

a) il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui all'art. 1, commi 456-458, legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, di cui all'art. 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 34, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinato alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

8. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, a norma dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché a promuovere indagini statistiche e conoscitive sulla medesima materia e a convocare la conferenza nazionale sulle politiche in favore delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 41-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Nelle materie di cui all'articolo precedente il Ministro è, altresì, delegato a:

a) nominare esperti e consulenti, costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;


b) nominare i componenti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e del Comitato tecnico scientifico del medesimo Osservatorio;

c) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge;

d) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionali, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni unite, del Consiglio d'Eu-



ropa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali, provvedendo altresì ad effettuare le designazioni dei rappresentanti italiani in seno agli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2910

22A06786

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale la sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2022 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 23 relativo al Dipartimento per le riforme istituzionali;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

*Delega di funzioni in materia
di riforme istituzionali*

1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, di seguito denominata «Ministro», sono delegate le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, alle riforme elettorali e a quelle connesse al sistema della rappresentanza politica, anche con riferimento alle modalità di finanziamento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 con riguardo, in particolare:

a) alle riforme costituzionali, istituzionali e legislative, in particolare relative alla forma di Stato, alla forma di Governo, al bicameralismo, al procedimento legislativo, agli istituti di democrazia diretta, alle riforme elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonché all'introduzione di nuovi diritti e doveri dei cittadini, anche a livello costituzionale;

b) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, anche alla luce della evoluzione degli strumenti di comunicazione, anche digitali e telematici, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali nazionali e territoriali e le rappresentanze politiche nazionali e territoriali, il sistema universitario e della ricerca pubblica e privata e l'associazionismo di riferimento, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione delle Nazioni unite;

c) allo sviluppo e al coordinamento, in raccordo con i Ministri competenti, dell'attività di consultazione pubblica su tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.



Art. 2.

Delega di funzioni in materia di semplificazione normativa

1. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e di verifica ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di semplificazione normativa, nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. In particolare, sono delegate al Ministro le seguenti funzioni:

a) la predisposizione e la co-proposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il coordinamento delle iniziative comunque realizzate di semplificazione normativa, di riassetto e di riordino della disciplina vigente;

c) la segnalazione, negli schemi di atti normativi, di eventuali complicazioni, ovvero di proposte che non appaiano giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o europei di semplificazione normativa;

d) lo svolgimento, in raccordo con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, regioni e altri soggetti regolatori in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della normativa, nonché di compiti relativi ad attività in sede europea e internazionale nella medesima materia, anche al fine di adottare criteri univoci sulle modalità di adozione degli atti legislativi e normativi;

e) il coordinamento e l'attuazione dell'attività di monitoraggio dell'impatto degli interventi di semplificazione normativa nonché la promozione e il coordinamento, in raccordo con i Ministri competenti, delle attività di consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese funzionali all'attività di semplificazione normativa.

3. In relazione alle funzioni di cui comma 2, il Ministro adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali.

Art. 3.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2914*

22A06787

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2022.

Delega di funzioni al Ministro dell'interno, pref. Matteo PIANTEDOSI, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto CALDEROLI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali», e in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante «Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180»;



Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il prefetto Matteo Piantedosi è stato nominato Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è delegata al Ministro dell'interno, prefetto Matteo Piantedosi, che la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, nelle materie di competenza di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI*

*Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2912*

22A06788

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2022.

Approvazione della rimodulazione del programma della Regione Toscana di cui al decreto 7 agosto 2019.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1072, il quale ha rifinanziato il predetto fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che riduce la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di 83 milioni di euro per l'anno 2018, di 195 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029;

Visto il citato art. 1, comma 1072 che, tra i settori di spesa nei quali assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevede alla lettera *d*) la ricerca e alla lettera *f*) l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 ottobre 2018 (Rep. atti n. 198/CSR) sulla proposta di interventi e progetti, rispettivamente afferenti ai settori dell'edilizia e della ricerca sanitaria, da finanziare con il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della citata legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019;

